



Automaticità delle prestazioni previdenziali e lavoro autonomo

WP CSDLE "Massimo D'Antona".IT – 488/2024

© Stefano Giubboni 2024
Università di Perugia
stefano.giubboni@unipg.it

WP CSDLE MASSIMO D'ANTONA.IT - ISSN 1594-817X
Centre for the Study of European Labour Law "MASSIMO D'ANTONA", University of Catania
On line journal, registered at Tribunale di Catania n. 1/2012 – 12.1.2012
Via Gallo, 25 – 95124 Catania (Italy)
Tel: +39 095230855 – csdle@lex.unict.it
<https://csdle.lex.unict.it>



Automaticità delle prestazioni previdenziali e lavoro autonomo^α

Stefano Giubboni
Università di Perugia

1. Delimitazione dell'oggetto dell'indagine	2
2. I collaboratori autonomi coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata dell'INPS.....	3
3. L'orientamento restrittivo della Corte di cassazione.....	6
4. Considerazioni critiche sulla postura interpretativa della Suprema Corte	9
5. Conclusioni	11

^α Con l'aggiunta delle note e del corredo bibliografico, è il testo della relazione svolta l'11 ottobre 2024 al convegno promosso dalla Scuola di specializzazione in diritto sindacale, del lavoro e della previdenza e dal Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Macerata, dal titolo: *Automaticità delle prestazioni e diritto all'integrità della posizione contributiva del lavoratore: quale effettività? L'omaggio della Scuola a Maurizio Cinelli*. Con qualche adattamento, lo scritto verrà pubblicato anche nella rivista *La Previdenza Forense*.

1. Delimitazione dell'oggetto dell'indagine

Il tema di questo intervento esige una preliminare delimitazione dell'oggetto dell'indagine, che costituisce, a ben vedere, anche una precisazione del suo titolo, evocativo di una problematica apparentemente più ampia di quella che sarà effettivamente trattata.

A rigore, infatti, il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali – elevato al rango di regola generale di rilevanza costituzionale nell'area del lavoro subordinato in forza della previsione contenuta nell'art. 2116, comma 1, c.c.¹ – non è riferibile, come tale, ai lavoratori autonomi. La circostanza che l'obbligazione contributiva gravi, per intero, sullo stesso prestatore d'opera esclude, infatti, in radice, secondo un'opinione pacifica, che costituisce anche *ius receptum*², che il medesimo possa giovare dell'applicazione della regola posta dalla previsione codicistica: lo impone «un'esigenza di "autoresponsabilità" difficilmente superabile», come ha scritto Maurizio Cinelli³, proprio perché nel rapporto tra l'ente previdenziale e il lavoratore autonomo l'obbligo di legge grava sullo stesso soggetto cui eventualmente compete il diritto alla prestazione, che non potrà non subire le conseguenze pregiudizievoli del proprio inadempimento.

¹ Cfr. Corte cost., 5 dicembre 1997, n. 374, la quale ebbe modo di affermare che, nell'ambito del rapporto previdenziale-assicurativo, «il principio generale – espresso dall'art. 2116 del codice civile (non a caso inserito fra le pochissime disposizioni codicistiche in materia di previdenza e assistenza obbligatorie), ed espressamente ribadito, con riguardo alla assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti, dall'art. 27, secondo comma, del r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636, come da ultimo sostituito dall'art. 23-ter del d.l. 30 giugno 1972, n. 267, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1972, n. 485 – è quello secondo cui le prestazioni spettano al lavoratore anche quando i contributi dovuti non siano stati effettivamente versati. Tale principio di "automaticità delle prestazioni", con riguardo ai sistemi di previdenza e assistenza obbligatorie, trova applicazione non già, come afferma il remittente, "solo in quanto il sistema delle leggi speciali vi si adegui", ma – come si esprime l'art. 2116 cod. civ. – "salvo diverse disposizioni delle leggi speciali": il che significa che potrebbe ritenersi sussistente una deroga rispetto ad esso solo in presenza di una esplicita disposizione in tal senso. Detto principio costituisce una fondamentale garanzia per il lavoratore assicurato, intesa a non far ricadere su di lui il rischio di eventuali inadempimenti del datore di lavoro in ordine agli obblighi contributivi, e rappresenta perciò un logico corollario della finalità di protezione sociale inerente ai sistemi di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti. Garanzia, questa, ulteriormente rafforzata dal legislatore, in attuazione di una direttiva comunitaria, attraverso la sua estensione al caso di obblighi contributivi non adempiuti e prescritti, gravanti su un datore di lavoro sottoposto a procedure fallimentari o di amministrazione straordinaria (art. 3 del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 80, recante "Attuazione della direttiva 80/987/CEE in materia di tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro")». In dottrina v. diffusamente D. CASALE, *L'automaticità delle prestazioni previdenziali. Tutele, responsabilità e limiti*, Bologna, 2017, spec. 246 e ss.

² V. *ex multis* Cass., sez. lav., nn. 18830 del 2004, 6340 del 2005, 23164 del 2007.

³ M. CINELLI, *Diritto della previdenza sociale*, Torino, 2016 (tredicesima edizione), 196.

Non tratteremo, qui, d'altra parte, neppure della problematica – dibattuta, con alterne vicende, in particolare nella previdenza forense⁴ – delle conseguenze delle omissioni contributive parziali del libero professionista, giacché anch'essa fuoriesce dalla tematica della automaticità delle prestazioni, propriamente intesa, «fermo restando che il versamento di una contribuzione inferiore al dovuto influisce comunque sulla misura della pensione, atteso che l'inadempienza abbassa la media del reddito professionale sul quale si calcola la pensione»⁵.

Tratteremo invece – e sta in ciò la delimitazione o la precisazione dell'oggetto di questo contributo – della controversa questione della estendibilità del principio della automaticità delle prestazioni previdenziali ai lavoratori autonomi (art. 409, n. 3, c.p.c.)⁶, titolari di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata dell'INPS istituita ai sensi dell'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995.

2. I collaboratori autonomi coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata dell'INPS

L'opinione tuttora prevalente in dottrina, nonostante il diverso indirizzo interpretativo della Suprema Corte di cui daremo criticamente conto tra breve⁷, secondo la quale il principio di automaticità debba valere anche per i collaboratori che effettuino una prestazione coordinata e continuativa, è essenzialmente basata sull'argomento per cui la struttura dell'obbligazione contributiva di questi lavoratori è, se non identica, quantomeno sostanzialmente sovrapponibile a quella propria e tipica del lavoro subordinato, dovendo per ciò stesso essere ad essa assimilata anche sul piano degli strumenti di garanzia della effettività della relativa tutela⁸.

⁴ Si rinvia a L. CARBONE, *Le alterne vicende delle omissioni contributive nella previdenza forense dalla «effettiva contribuzione» alla «integrale contribuzione»*, in S. GIUBBONI (a cura di), *Lavoro e previdenza. Liber amicorum Maurizio Cinelli*, Torino, 2024, 33 e ss.

⁵ *Ivi*, 36. Trova perciò conferma quel principio di autoreponsabilità – di chi subisce le conseguenze del proprio (anche parziale) inadempimento – che è il «limite logico, prima che giuridico» (D. CASALE, *L'automaticità*, cit., 13), della inapplicabilità del principio dell'automaticità delle prestazioni previdenziali al lavoro autonomo, tutte le volte in cui vi sia piena identità tra il soggetto su cui grava l'obbligo contributivo e il beneficiario della prestazione.

⁶ Come noto, la norma di interpretazione autentica del corretto significato della «coordinazione», recata dall'art. 15 della legge n. 81 del 2017, ha voluto rimarcare i tratti della effettiva autonomia di cui deve disporre il collaboratore: sia permesso, sul punto, fra i tanti, il rinvio a S. GIUBBONI, *I nuovi confini della subordinazione. Studi sul campo di applicazione del diritto del lavoro*, Soveria Mannelli, 2024, 226 e ss.

⁷ Nei paragrafi 3 e 4.

⁸ V. *ex multis*, anche per completi riferimenti, G. CANAVESI, *Manca il presupposto? Co.co.co., art. 2116 c.c. e formalismo della Corte di cassazione*, in *Giur. it.*, 2021, 2424 e ss. (e già

Poiché, sia nel lavoro subordinato che in quello coordinato e continuativo⁹, l'obbligo contributivo grava esclusivamente sul datore ovvero sul committente (essendo dunque la medesima, nella sostanza, la struttura dell'obbligazione contributiva), si imporrebbe – secondo il canone della interpretazione costituzionalmente adeguata al lume degli artt. 3 e 38, comma 2, Cost. – una lettura estensiva del raggio applicativo dell'art. 2116, comma 1, c.c.¹⁰, in quanto il principio ivi espresso «costituisce una fondamentale garanzia per il lavoratore assicurato, intesa a non fare ricadere su di lui il rischio di eventuali inadempimenti del datore di lavoro in ordine agli obblighi contributivi, e rappresenta perciò un logico corollario delle finalità di protezione sociale inerenti ai sistemi di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti»¹¹.

In effetti, ai sensi degli artt. 1 e 5 del d.m. 2 maggio 1996, n. 281, emanato in attuazione dell'art. 2 della legge n. 335 del 1995, l'obbligo di versamento della contribuzione prevista per i lavoratori parasubordinati, che svolgono attività di collaborazione coordinata e continuativa, è posto a

prima ID., *Effettività della tutela previdenziale delle collaborazioni coordinate e continuative e principio di automaticità delle prestazioni*, in *Arg. dir. lav.*, 2008, 60 e ss.), nonché D. CASALE, *Il perimetro dei soggetti protetti dall'automaticità delle prestazioni d'invalidità, vecchiaia e superstiti*, in *Var. temi dir. lav.*, 2019, 961 e ss.

⁹ O «parasubordinato», secondo la formula accreditata da Giuseppe PERA (*Rapporti c.d. di parasubordinazione e rito del lavoro*, in *Riv. dir. proc.*, 1974, 422) e poi entrata stabilmente nell'uso, anche del legislatore (art. 5 del d.lgs. n. 38 del 2000). Viene semmai da domandarsi se, dopo la chiarificazione apportata dall'art. 15 della legge n. 81 del 2017, che ha escluso l'esistenza di prerogative unilaterali in capo al committente, questa espressione sia ancora appropriata quantomeno in relazione all'art. 409, n. 3, c.p.c., considerando che l'area della parasubordinazione, sul piano della disciplina sostanziale, risulta oggi prevalentemente attratta nella sfera applicativa dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 81 del 2015.

¹⁰ In tal senso, nella giurisprudenza di merito, v. principalmente Trib. Bergamo, 12 dicembre 2013, in *Riv. it. dir. lav.*, 2014, II, 436, con nota (sostanzialmente adesiva) di G. CANAVESI, *L'automaticità delle prestazioni previdenziali per i lavoratori a progetto. Dalla giurisprudenza un segnale importante ma insufficiente*, cui ha fatto seguito la prevalente opinione favorevole della dottrina, per la quale v. almeno M. D'ONGHIA, *Automaticità delle prestazioni e lavoro parasubordinato: un eloquente riconoscimento giurisprudenziale*, in *Arg. dir. lav.*, 2014, 1114; V. NUZZO, *Il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali e il lavoro a progetto: considerazioni sull'estensione delle tutele della subordinazione al lavoro coordinato e continuativo*, in *Dir. rel. ind.*, 2014, 757; G. BONANOMI, *Automaticità delle prestazioni e rapporti di collaborazione a progetto. Prospettive de iure condendo*, in *Riv. giur. lav.*, 2014, II, 690. Nello stesso senso, più di recente, D. MESITI, *L'ambito soggettivo di applicazione del principio dell'automaticità delle prestazioni previdenziali*, in *Questione Giustizia* del 17 gennaio 2020; R. DE MEO, *Automaticità delle prestazioni e lavoratori parasubordinati: ancora un contributo della giurisprudenza*, in *Riv. giur. lav.*, 2019, II, 344 (che commenta favorevolmente Trib. Rovereto, 20 settembre 2020). Per una posizione (invero solo parzialmente) dissenziente, in dottrina v. principalmente C.A. NICOLINI, *Ma davvero i collaboratori continuativi e coordinati possono invocare il principio di automaticità delle prestazioni?*, in *Riv. dir. sic. soc.*, 2014, 287.

¹¹ Secondo le perspicue parole della già citata Corte cost. n. 374 del 1997 (*supra*, nota 1).

carico esclusivo del committente, anche per la quota, pari ad un terzo, gravante sul prestatore d'opera¹²; e, ciò, in modo del tutto corrispondente a quanto previsto per il lavoro subordinato, in cui pure l'obbligazione di pagamento grava soltanto sul datore di lavoro, anche per la quota parte che questi ha diritto di ripetere dal proprio dipendente, effettuando la trattenuta sulla retribuzione.

Del resto, per effetto dell'art. 34, comma 1, lett. d), della legge n. 342 del 2000, di modifica dell'art. 47 del d.P.R. n. 917 del 1986 (testo unico delle imposte sui redditi), le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, in relazione ai rapporti aventi ad oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione nel quadro di un rapporto unitario e continuativo, senza impiego di mezzi e con retribuzione periodica prestabilita, sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente, salvo, naturalmente, che tali collaborazioni non rientrino nell'oggetto dell'arte o della professionale esercitata abitualmente dal contribuente¹³.

Esiste pertanto una corrispondenza strutturale nella morfologia della obbligazione contributiva e della stessa disciplina fiscale di lavoro subordinato e parasubordinato¹⁴, accomunati da tale elemento

¹² Sarà bene rammentare che – secondo quanto da ultimo precisato nella circolare INPS n. 24 del 2024 – per l'anno in corso l'aliquota contributiva e di computo per i collaboratori e le figure assimilate, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, è pari al 33%, così come stabilito dall'art. 1, comma 79, della legge n. 247 del 2007, come modificato dall'art. 2, comma 57, della legge n. 92 del 2012. Ad essa si aggiungono, inoltre, le aliquote per le assicurazioni «minori», onde l'aliquota contributiva dovuta dai committenti alla Gestione separata per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa è pari, per il 2024, in totale, al 35,03 per cento. Anche sotto questo profilo c'è, dunque, oramai, una sostanziale equiparazione con il lavoro dipendente, del resto voluta dal legislatore proprio al fine di parificare il costo contributivo e contribuire, in tal modo, ad evitare (o almeno a non incentivare) le ben note distorsioni nella «scelta» del tipo contrattuale.

¹³ Nel qual caso vengono considerati redditi di lavoro autonomo, ex art. 49, comma 1, del TUIR, come già avveniva prima della legge n. 342 del 2000 per tutte le collaborazioni in questione.

¹⁴ Questa corrispondenza morfologica è confermata, sul piano sanzionatorio, dalla previsione contenuta nell'art. 39, comma 4, della legge n. 183 del 2010, che nel riconoscere espressamente l'imputazione dell'obbligazione contributiva in via esclusiva in capo al committente, già prevista dalla fonte regolamentare, ha stabilito che l'omesso versamento, nelle forme e nei termini di legge, delle ritenute previdenziali e assistenziali da questi operate sui compensi dei lavoratori a progetto e dei titolari di collaborazioni coordinate e continuative, iscritti alla Gestione separata, configura le ipotesi di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater dell'art. 2 del decreto-legge n. 463 del 1983, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 638 di quello stesso anno. Il comma 1-bis è stato modificato dall'art. 3, comma 6, del d.lgs. n. 8 del 2016 e stabilisce, ora, che l'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se, invece, l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di

fondamentale: il soggetto sui cui grava, in via esclusiva, l'obbligo di versamento dei contributi, e al quale sono comminabili dunque le sanzioni in caso di inadempimento, a differenza di quanto vale per il lavoro autonomo «puro», è diverso da quello titolare del diritto alla prestazione previdenziale. Di qui l'esigenza di riferire in generale il principio di automaticità delle prestazioni, anche al di fuori dei casi in cui esso risulta espressamente stabilito dalla legge¹⁵, ai collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata, alla stregua di quella stessa interpretazione costituzionalmente orientata che aveva indotto la Corte costituzionale, nella sentenza n. 18 del 1995, ad estendere ai familiari coadiuvanti dell'imprenditore artigiano l'applicabilità dell'art. 13 della legge n. 1338 del 1962, «disposizione strettamente connessa con l'automatismo delle prestazioni»¹⁶, dovendo essa per l'appunto valere per «tutte le forme assicurative delle varie categorie di lavoratori che non hanno una posizione attiva nel determinismo contributivo»¹⁷.

3. L'orientamento restrittivo della Corte di cassazione

Con un'assai discussa sentenza del 2021¹⁸, la Suprema Corte – chiamata a pronunciarsi specificamente per la prima volta in modo

lavoro, o il committente, non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.

¹⁵ Come noto, per costante prassi amministrativa dell'INAIL – correttamente mantenuta anche dopo l'entrata in vigore della previsione di cui all'art. 59, comma 19, della legge n. 449 del 1997 – la tutela per gli infortuni e le malattie professionali dei lavoratori parasubordinati è assistita dal principio di automaticità della prestazione sulla base dell'art. 67 del d.P.R. n. 1124 del 1965 (cfr. C.A. NICOLINI, *Ma davvero i collaboratori continuativi e coordinati possono invocare il principio di automaticità delle prestazioni?*, cit., 293-294). Il principio opera poi – per espresso disposto dell'art. 64-ter del d.lgs. n. 151 del 2001 (artt. 13 e 26 del d.lgs. n. 80 del 2015 e 43, comma 2, del d.lgs. n. 148 del 2015) – anche in materia di prestazioni di maternità e paternità, «mentre l'art. 8, 7° comma, l. n. 81/2017, ha provveduto per i periodi di congedo parentale fruiti entro il primo anno di vita del bambino» (G. CANAVESI, *Manca il presupposto?*, cit., 2426). Del resto, già l'art. 80 della legge n. 488 del 1999 aveva disposto che l'art. 59, comma 16, della già citata legge n. 449 del 1997 «si interpreta nel senso che l'estensione ivi prevista della tutela relativa alla maternità e agli assegni al nucleo familiare avviene nelle forme e con le modalità previste per il lavoro dipendente» (e, dunque, occorre intendere, con applicazione anche del principio di cui all'art. 2116, comma 1, c.c.).

¹⁶ G. CANAVESI, *Manca il presupposto?*, cit., 2426.

¹⁷ Così Corte cost., 19 gennaio 1995, n. 18, in *Dir. lav.*, 1995, II, 327, con nota di V.M. MARINELLI, *La Corte costituzionale estende il riscatto dei contributi prescritti anche al collaboratore artigiano*.

¹⁸ Cass., sez. lav., 30 aprile 2021, n. 11430 (seguita dalla coeva 11431), pubblicata tra l'altro in *Giur. it.*, 2021, 241. La sentenza, che ha inaugurato un orientamento in via di consolidamento (v. ad es. Cass., sez. lav., n. 13412 del 2022 e n. 35162 del 2023), ha giustamente ricevuto critiche aspre dalla quasi generalità dei commentatori: oltre al più volte citato commento di G. CANAVESI, *Manca il presupposto?*, spec. 2428-2429, cfr. principalmente

espresso sulla questione – ha tuttavia recisamente negato l'applicabilità del principio di automaticità di cui all'art. 2116, comma 1, c.c. ai soggetti titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ritenendo addirittura che manchi in radice il presupposto di operatività della esclusiva responsabilità del committente per il debito contributivo.

Per giungere a tale conclusione, la Corte di cassazione ha seguito un percorso argomentativo del tutto inedito e, per così dire, «spiazzante». Ed è questo singolarissimo *iter* argomentativo ad aver suscitato le critiche più severe, prima ancora che le conclusioni cui giunge il Supremo Collegio, che restano certo opinabili, ma su basi pur sempre ancorate a una diversa, possibile, lettura del dato normativo positivo. Mentre tale *iter*, peraltro improntato a uno stile piuttosto assertivo e apodittico, appare del tutto avulso e vorremmo dire quasi estraniato rispetto al dato interpretativo – letterale e sistematico – sino a quel momento, ma anche a tutt'oggi, condiviso, sia dai sostenitori della tesi della estensione del principio di automaticità delle prestazioni, sia da quanti negano – a partire, beninteso, dalla posizione istituzionale dell'INPS¹⁹ – che i lavoratori parasubordinati possano avvalersene al di fuori dei casi espressamente previsti.

Orbene, ad avviso della Corte, giusta la previsione dell'art. 2, comma 26 e seguenti, della legge n. 335 del 1995, come dello stesso decreto ministeriale n. 281 del 1996, emanato in attuazione della delega di cui al comma 30 della disposizione di legge, «gli iscritti alla Gestione separata restano personalmente obbligati al pagamento del contributo, quanto meno nella misura di un terzo della sua misura complessiva», visto che «la previsione legale configura piuttosto un acollo privativo *ex lege* limitatamente a quella parte di contributo posto a carico del committente, rispetto alla quale non è dato all'ente previdenziale di agire se non nei confronti di quest'ultimo»²⁰. Di conseguenza, sempre secondo la Corte, «la disposizione regolamentare va interpretata come recante una mera delegazione legale di pagamento con effetto liberatorio per il collaboratore per la quota di contributo rimasta a suo carico, che non può certo comportare, rispetto al rapporto contributivo, alcuna equiparazione della

(ed eloquentemente) R. RIVERSO, *Il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali negato ai collaboratori coordinati e continuativi*, in *Riv. giur. lav.*, 2021, II, 534 e ss.; D. MESITI, *Sull'ambito soggettivo dell'automatismo delle prestazioni*, in *Riv. dir. sic. soc.*, 2021, 652 e ss.; A. ANDREONI, *Collaboratori coordinati e continuativi e (negata) automaticità delle prestazioni previdenziali*, *ivi*, 2022, 175 e ss.

¹⁹ V. da ultimo la già citata circolare n. 24 del 2024 (*supra*, nota 12), la quale continua a dare ovviamente per scontato che l'obbligo di pagare i contributi gravi soltanto sul committente, unico responsabile della relativa omissione, anche per la quota a carico del prestatore d'opera (v. sopra, nota 14).

²⁰ Così la motivazione della sentenza n. 11430 del 2021. Anche i passi successivi citati di seguito nel corpo del testo sono tratti dalla sentenza.

situazione a quella del lavoro subordinato: si tratta, infatti, di una semplificazione delle modalità di riscossione del contributo che nulla immuta rispetto ai soggetti che debbono ritenersi titolari del lato passivo dell'obbligazione contributiva».

Quindi, prosegue la pronuncia, «il problema di impedire che il rapporto previdenziale del lavoratore risulti vulnerato per il fatto dell'imprenditore sorge quando costui sia l'unico debitore dei contributi e non li abbia versati regolarmente alle istituzioni di previdenza e assistenza, giacché essendo costui l'unico soggetto passivo dell'obbligazione contributiva, giammai potrebbe configurarsi la possibilità per il lavoratore di pagarli in sua vece; ma nessun problema del genere può darsi allorché l'obbligazione contributiva sia posta *pro quota* a carico del prestatore, indipendentemente dalle modalità previste per il suo pagamento, trattandosi piuttosto, in fattispecie simili, di individuare, in armonia con la caratteristica indivisibilità dell'obbligazione contributiva [...], uno strumento giuridico che consenta al prestatore iscritto alla Gestione separata di rinunciare all'effetto liberatorio dell'accollo *ex lege* di quella parte del contributo in capo al committente che sia rimasto inadempiente»²¹. E tale strumento sarebbe «rinvenibile nella disposizione di cui all'art. 1236 c.c., precisamente nella parte in cui attribuisce alla dichiarazione del debitore di non voler profittare della remissione del debito l'effetto di impedire l'estinzione dell'obbligazione, ove sia comunicata al creditore in un congruo termine». Onde entro tale termine «(che logicamente va individuato nel termine di prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata)», il lavoratore «potrà dichiarare all'INPS di rinunciare all'effetto privativo dell'accollo *ex lege* disposto in suo favore dalla l. n. 335 del 1995, art. 2, comma 30 e di assumere in proprio il debito relativo alla parte di contributo accollata al suo committente, salvo ovviamente rivalersi nei confronti di costui per i danni»²².

Anzi, a quest'ultimo riguardo, conclude il Supremo Collegio, «tale possibilità va concepita come alternativa al risarcimento dei danni ex art. 2116 c.c., comma 2, che pure deve riconoscersi al collaboratore qualora il committente abbia ommesso il pagamento dei contributi dovuti; ed eventualmente tramite l'azione di cui alla l. n. 1338 del 1962, art. 13, trattandosi di disposizione che – come più volte riconosciuto da questa Corte di legittimità, sulla scorta dell'indicazione di Corte cost. n. 18 del 1995 – possiede quei connotati di generalità e astrattezza tali da consentirne l'applicazione a categorie di lavoratori non abilitati al

²¹ *Ibid.* (si omettono per brevità le citazioni interne).

²² *Ibid.*

versamento diretto dei contributi, ma sottoposti a tal fine alle determinazioni di altri soggetti»²³.

4. Considerazioni critiche sulla postura interpretativa della Suprema Corte

L'astrusa argomentazione della sentenza – che si è testualmente ripercorsa nei passaggi centrali – è stata aspramente criticata a partire dalla «discrasia logica insuperabile»²⁴ con la quale si conclude. È evidente, infatti, come pure è stato icasticamente osservato, che «la confusione logica del ragionamento operato raggiunge il suo apice quando si cerca di porre rimedio ai possibili danni che l'interpretazione offerta causerebbe»²⁵.

La possibilità, offerta al prestatore d'opera che subisca l'inadempimento del committente, di ricorrere all'azione di risarcimento per equivalente, di cui all'art. 2116, comma 2, c.c., ovvero a quella in forma specifica regolata dall'art. 13 della legge n. 1338 del 1962, contraddice infatti platealmente la premessa da cui muove la Suprema Corte, visto che tali rimedi presuppongono l'applicabilità del principio di automaticità delle prestazioni, negato *in apicibus* in ragione della asserita diversità della struttura dell'obbligazione contributiva rispetto al rapporto di lavoro subordinato, dovuta proprio alla circostanza che il collaboratore sarebbe comunque personalmente obbligato al pagamento del contributo, quantomeno per la sua quota. Per cui non si vede come possa escludersi l'applicabilità del primo comma dell'art. 2116 c.c. e predicarsi allo stesso tempo quella del secondo, diretto a rimediare (al pari di quanto fa, in forma specifica, l'azione di costituzione della rendita ex art. 13 della legge n. 1338 del 1962) ai difetti di funzionamento dell'automaticità delle prestazioni. D'altra parte, seguendo fino in fondo il ragionamento della Cassazione, non si capirebbe neppure «dove sono i danni se il lavoratore volendo potrebbe sempre evitarli sostituendosi e versando egli stesso il relativo *quantum*», né quale sia il fondamento della «responsabilità del committente se non è neppure un vero obbligato»²⁶.

Ma al di là di tale evidente aporia logica per così dire «conclusiva», è l'intero ragionamento della Suprema Corte a poggiare su premesse fallaci

²³ *Ibid.*

²⁴ D. MESITI, *Sull'ambito soggettivo*, cit., 661.

²⁵ *Ivi*, 659.

²⁶ R. RIVERSO, *Il principio di automaticità*, cit., 546. Qui si va ben oltre «l'illusione del rimedio risarcitorio» – come ha scritto A. DE MATTEIS, *Le tutele del lavoratore contro l'omissione contributiva*, in *Riv. dir. sic. soc.*, 2024, 253 ss., spec. 263, criticando un altro recente orientamento inopinatamente restrittivo della Suprema Corte (affermato con le decisioni 701 e 17730 del 2024) –, perché lo si evoca, contraddittoriamente, negandone al contempo i presupposti.

e fondamentalmente contrastanti con il piano dato normativo, che – secondo una opinione mai revocata in dubbio e, soprattutto, secondo la pacifica e incontrastata prassi amministrativa dell'INPS – appare univoco nell'imputare l'obbligo di pagamento dei contributi al solo committente, estromettendo da tale possibilità il collaboratore, anche *pro quota*. Onde il richiamo agli istituti codicistici dell'accollo privativo *ex lege*, della delegazione legale di pagamento e ancor più della remissione del debito e della relativa rinuncia *ex art. 1236 c.c.*, come visto evocati in sequenza dalla Cassazione, appare del tutto avulso dal contesto normativo in rilievo e incompatibile – sul piano logico e sistematico – con la disciplina dettata dall'art. 2 della legge n. 335 del 1995 e dal d.m. n. 281 del 1996 che ad essa ha dato coerente attuazione.

Semmai è interessante notare come questa decostruzione privatistica dell'obbligazione contributiva, di cui è totalmente obliterata la natura pubblicistica e la dimensione collettiva dei sottostanti interessi e bisogni di tutela, avvenga nel sostanziale vuoto di riferimenti alla funzione solidaristica che la Costituzione repubblicana assegna alla garanzia previdenziale, ai sensi degli artt. 3, comma 2, e 38, comma 2²⁷, in combinato disposto, per quanto occorra, con l'art. 35. Nel piano inclinato dei rimandi cervellotici al diritto comune delle obbligazioni – secondo una logica neanche dissimulata di riprivatizzazione della funzione della previdenza sociale²⁸ – il dovere di interpretazione costituzionalmente

²⁷ Non è qui davvero il caso di fare citazioni, né a dottrina né a giurisprudenza: valga comunque, per tutte, la lezione di M. CINELLI, *Diritto*, cit., spec. 36 e ss.

²⁸ È lo stesso retroterra logico, o forse meglio ideologico, che ha più di recente portato la Corte di cassazione (con la già evocata sentenza n. 701 del 2024) ad affermare l'inesistenza nell'ordinamento di un'azione dell'assicurato volta a condannare l'ente previdenziale alla regolarizzazione della sua posizione contributiva, e ciò anche ove quest'ultimo sia stato messo a conoscenza dal lavoratore dell'inadempimento contributivo prima della maturazione della prescrizione e cionondimeno non si sia attivato nei confronti del datore di lavoro lasciando inutilmente trascorrere il termine prescrizione. Una affermazione, questa, che, come è stato ben detto, «mira piuttosto a modificare un assetto interpretativo da tempo consolidato, svuotando di significato il principale strumento di garanzia apprestato dall'ordinamento contro l'inadempimento contributivo con l'intento esplicitamente dichiarato di sollevare l'ente previdenziale dagli oneri economici connessi alla operatività di quel meccanismo» (G. LUDOVICO, *La denegata tutela della posizione contributiva del lavoratore nella più recente giurisprudenza di legittimità*, in *Riv. dir. sic. soc.*, 2024, 283). Ed invero, per effetto di questo nuovo orientamento, il principio di automaticità – da baricentro di effettività della tutela previdenziale – «appare ormai limitato nella sua concreta operatività alle sole prestazioni destinate a maturare entro i limiti di durata della prescrizione, rimanendo privo di effetti nei confronti di un segmento tutt'altro che secondario delle tutele previdenziali. Non si può dire allora che l'interesse collettivo alla sollevazione dal bisogno e al finanziamento delle tutele previdenziali sia tutelato dalla interpretazione accolta dai giudici di legittimità, né tantomeno può ritenersi che in questo modo sia salvaguardato l'ulteriore interesse collettivo a contrastare l'evasione contributiva. Non rimane di fatto che il ritorno alla risalente corresponsività privatistica tra contribuzione versata e prestazioni da erogare» (*ivi*, 298). Appunto una deriva

adeguata o orientata, cui il giudice è tenuto, è così dimenticato, quasi dissolto all'interno di quell'opzione esegetica neo-pandettistica che alimenta l'intero *iter* argomentativo della sentenza qui criticata.

5. Conclusioni

È invece necessario tornare alla Costituzione e reintrodurre – nelle operazioni ricostruttive aventi ad oggetto gli strumenti di tutela della posizione contributiva del lavoratore, anche parasubordinato, a partire dal principio della automaticità delle prestazioni previdenziali, che è il primo di tali strumenti²⁹ – il canone smarrito della interpretazione costituzionalmente orientata.

Gli spazi, del resto già esplorati da una parte della giurisprudenza di merito, per una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2116, comma 1, c.c., sussistono, a nostro avviso, per le ragioni pure ricordate, anche sotto il profilo di una interpretazione estensiva *ratione personae* del principio espresso dalla disposizione codicistica, quantomeno per tutte quelle «categorie di lavoratori che non hanno una posizione attiva nel determinismo contributivo»³⁰ e che, come tipicamente avviene per i collaboratori parasubordinati, esprimono bisogni di protezione sociale non diversi da quelli propri dei lavoratori subordinati. Per quanto riguarda la nostra specifica questione, giunti al punto in cui siamo, di fronte a una chiusura apparentemente così netta e intransigente del giudice di legittimità, e a meno di eclatanti ripensamenti, difficili per quanto auspicabili possano apparirci, sarà tuttavia probabilmente inevitabile «ipotizzare la rimessione della questione alla Corte costituzionale, giacché si può dubitare della perdurante giustificatezza della differenza di trattamento sul punto esistente tra lavoratori subordinati e parasubordinati»³¹.

In effetti, non si può dubitare che l'esclusione, proprio nei casi considerati dalla Corte di cassazione, dall'automaticità delle prestazioni per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata integri «una palese violazione degli artt. 3 e 38 della Carta fondamentale»³².

di riprivatizzazione della funzione previdenziale, del tutto avulsa dalle coordinate costituzionali, almeno come tradizionalmente intese dalla dottrina e della giurisprudenza dominanti sino a oggi (o, forse, a ieri).

²⁹ Cfr. D. CASALE, *L'automaticità delle prestazioni previdenziali*, cit., spec. 11, 46, 146, 156 e ss.

³⁰ Per riprendere nuovamente l'efficace espressione usata da Corte cost. n. 18 del 1995 (*supra*, nota 17 e testo corrispondente).

³¹ C.A. NICOLINI, *Ma davvero i collaboratori continuativi e coordinati possono invocare il principio di automaticità delle prestazioni?*, cit., 298.

³² D. MESITI, *Sull'ambito soggettivo*, cit., 661. Senza che, peraltro, nella specie si pongano, come pure è stato prospettato, problemi di copertura finanziaria – o, meglio, di bilanciamento

con i vincoli che trovano sicuro riconoscimento nell'art. 81 Cost. –, «perché occorre ricordare che il principio di automatismo può essere applicato solo se e fino a quando l'obbligazione contributiva non si è ancora prescritta», apparendo così «evidente che l'onere finanziario non ricade sull'ente previdenziale, ma continua a essere posto a carico del soggetto tenuto al pagamento della contribuzione, come avviene, peraltro, in ipotesi di lavoro subordinato» (R. RIVERO, *Il principio di automaticità*, cit., 546). Né può essere al riguardo trascurato che, anche laddove il debitore (*id est*, il solo committente) risultasse insolvente o incapiente, la Gestione separata esibisce – storicamente – costanti e considerevoli attivi, diremmo strutturali, all'interno del bilancio dell'INPS, che quindi, almeno sotto il profilo in questione, non darebbe luogo ad alcun problema di copertura finanziaria.